

Prestazioni - Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori erogato dai Comuni - Art. 65, L. n. 448/1998, modificato dall'art. 13, L. n. 97/2013 - Estensione del diritto all'assegno ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - *Discrimen* temporale - Periodo antecedente all'entrata in vigore della modifica legislativa - Non spetta.

Tribunale di Vicenza - 11.03.2015 n. 71 - Dr.ssa Migliorati - M.G. (Avv. Milan) - INPS (Avv.ti Cavallari, Tomasello) - Comune di Tezze sul Brenta (Avv. Giacobbo).

L'art. 13 della legge n. 97/2013 che, in recepimento della direttiva 2003/109/CE, ha modificato l'art. 65 della legge n. 448/1998, estendendo il diritto all'assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori erogato dai Comuni ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, ha sancito un discrimen temporale tra la situazione pregressa, di mancata estensione del diritto ai cittadini non UE residenti sul territorio, e la situazione successiva. Tale discrimen è cristallizzato all'entrata in vigore della legge n. 97 del 6 agosto 2013 non avendo l'invocata normativa effetto retroattivo.

FATTO e DIRITTO - Va preliminarmente dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla doglianza afferente il secondo semestre 2013, essendo intervenuto, in regime di autotutela, da parte del Comune, il pagamento della prestazione assistenziale, come richiesto dalla parte.

Quanto alla pretesa relativa al primo semestre 2013, essa non è esigibile, secondo l'assunto defensionale delle parti convenute, in quanto consentita, la prestazione, solo con la L. n. 97 del 6 agosto 2013.

Il Comune di Trezze sul Brenta, ha da subito, prontamente e pedissequamente provveduto ad ottemperare alla integrazione novellatrice della cit. normativa con riferimento al 2° semestre 2013, come peraltro consentito dalla novella.

Parte ricorrente, dal suo canto, ha insistito per l'ottenimento della prestazione anche per il primo semestre 2013, lamentando indebita discriminazione, in quanto cittadino extracomunitario, sebbene la provvidenza fosse a sé ascrivibile, per essere capo famiglia con prole di tre figli e, come tale, avente diritto, per il terzo figlio, all'assegno familiare, ex art. 65 L. n. 448 del 1998.

Ritiene il decidente che la procedura d'infrazione (2013/4009) nei confronti dell'Italia per mancato recepimento della direttiva 2003/109/CE - dalla quale è derivata modifica legislativa alla cit. disciplina ex lege n. 448/1998, che limitava la prestazione ai soli "cittadini italiani e dell'Unione europea, residenti" - ha realizzato un discrimen temporale netto fra situazione pregressa, di mancata estensione della titolarità del diritto ai cittadini non UE, residenti sul territorio, e situazione successiva, in cui l'Italia ha dovuto ottemperare alla direttiva, abolendo il discrimen afferente la provenienza territoriale (EU o non EU).

Tale discrimen è cristallizzato alla entrata in vigore della L. n. 97 del 6 agosto 2013.

Il primo semestre 2013 non è stato affatto previsto, né la invocata normativa ha efficacia retroattiva.

A contrario, la lettura della disposizione specifica sul punto - art. 13 - con la previsione di spesa per tale ampliamento della platea dei destinatari della provvidenza, con riguardo all'annualità

in corso - anno 2013 - ed a quelle seguenti, a decorrere dall'anno 2014, esclude inequivocabilmente l'applicazione anteriore.

Cfr. *Legge 6 agosto 2013, n. 97 (G.U. n. 194 del 20/08/2013)* - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138)

Materia: COMUNITÀ EUROPEE, ATTUAZIONE DECISIONE CE, LEGGE

Entrata in vigore: 4/9/2013

Capo III Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale

Art. 13 - Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009. 12

1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [sostituzione], le parole: "cittadini italiani residenti" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 10 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede:...

Il ricorso, in parte qua va rigettato; sussistono motivi di equità sociale per compensare le spese tra le parti, altresì rilevandosi che la normativa di applicazione della direttiva europea è entrata in vigore in settembre, ovvero un mese prima della instaurazione del giudizio.

(Omissis)
